



REPERTORIO ATTI N° 189 - 4 (SC) 18

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

Seduta del 26 marzo 2008

Oggetto: Schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze concernente provvedimenti e sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

VISTO l'articolo 1, comma 685 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 1, commi 691 e 692 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni concernente i provvedimenti e le sanzioni conseguenti al mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno;

VISTO lo schema di decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, trasmesso in data 7 marzo u.s., disciplinante le modalità attuative delle citate disposizioni in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007;

RILEVATO che lo schema di decreto in argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 20 marzo 2008 ed il suo esame è stato rinviato alla seduta straordinaria odierna;

VISTA, da ultimo, la nuova versione del provvedimento trasmessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato con le modifiche concordate nel corso della riunione tecnica del 25 marzo 2008 (Allegato A);





Presidenza del Consiglio dei Ministri

Conferenza Stato-città ed autonomie locali

RILEVATO che nel corso dell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali l'UPI e l'ANCI nell'esprimere parere favorevole in merito allo schema di decreto in oggetto, hanno proposto una raccomandazione al Governo (allegato B);

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sullo schema di decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'allegato A, concernente provvedimenti e sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2007, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 691 e 692 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dall'articolo 40 *bis*, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31.



Il Segretario
Prefetto Carpino

per es.

Il Ministro per gli Affari regionali
e le Autonomie locali

On. Prof.ssa Linda Lanzillotta

Linda Lanzillotta





Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. - DIPARTIMENTO della RAGIONERIA GENERALE dello STATO - IGEPA

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del _____ con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 686, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono state definite le modalità della certificazione che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTO l'articolo 1, comma 691, della citata legge n. 296 del 2006 che dispone che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno che il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità da definire con apposito decreto:

CONSIDERATO che lo stesso comma 691 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 impone, qualora i suddetti enti non adempiano, al sindaco o al presidente della provincia, in qualità di commissari *ad acta*, di adottare entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal citato decreto e che, allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, assegna al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il compito di curare la pubblicazione sul sito informatico degli elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, quelli che hanno



adottato opportuni provvedimenti nonché quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta comunicazione;

VISTO l'articolo 1, comma 692, lett. a), della citata legge n. 296 del 2006 che dispone, nel caso di mancata adozione da parte dei comuni interessati dei provvedimenti necessari per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno entro il suddetto termine del 30 giugno, che i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano, con riferimento al periodo di imposta in corso, l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;

VISTO l'articolo 1, comma 692, lett. b), della citata legge n. 296 del 2006 che dispone, nel caso di mancata adozione da parte delle province interessate dei provvedimenti necessari per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno entro il suddetto termine del 30 giugno, che l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° luglio, sia calcolata, con riferimento al periodo di imposta in corso, applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province stesse;

VISTO l'articolo 40-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 che, per il patto relativo all'anno 2007, prevede la proroga al 31 maggio 2008 il termine perentorio per l'invio della certificazione da parte degli enti locali e la proroga di due mesi tutti i termini previsti all'articolo 1, commi 691 e 692 della legge n. 296 del 2006;

RAVVISATA l'opportunità di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinare le modalità attuative;

SENTITA la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del _____;

Adotta

il seguente regolamento:

Articolo 1

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 giugno, sulla base delle certificazioni trasmesse dagli enti locali - ai



sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del _____ concernente la certificazione per la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno - comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali, l'elenco degli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno, ivi inclusi quelli che non hanno inviato la certificazione con le modalità ed i tempi previsti dallo stesso decreto.


2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine del 15 luglio, diffida gli enti locali interessati a porre in essere i provvedimenti necessari, da adottarsi entro il termine del 31 luglio, e corrispondenti all'entità degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici registrati nell'anno precedente. Detti provvedimenti sono comunicati, dagli enti interessati, entro il 31 luglio al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEP A, utilizzando il sito internet www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, secondo il prospetto di cui agli allegati A e B al presente decreto.

3. In caso di mancata assunzione di provvedimenti entro il suddetto termine, gli stessi sono adottati dal sindaco o dal presidente della provincia, in qualità di commissari *ad acta*, entro il termine perentorio del 31 agosto. Entro lo stesso termine del 31 agosto i suddetti provvedimenti dovranno essere comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEP A, utilizzando il predetto sito internet www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, secondo il prospetto di cui agli allegati C e D al presente decreto.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEP A, entro il 5 settembre, pubblica sul sito internet www.rgs.mef.gov.it l'elenco delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno nell'anno di riferimento, l'elenco degli enti che hanno adottato i necessari provvedimenti di riequilibrio entro il termine del 31 luglio, l'elenco degli enti che hanno adottato provvedimenti non sufficienti al riequilibrio entro il termine del 31 luglio e l'elenco degli enti che non hanno adottato i provvedimenti di riequilibrio entro il 31 agosto o che hanno adottato, per mezzo dei commissari *ad acta*, provvedimenti non sufficienti al riequilibrio.

5. Si considerano inadempienti le province ed i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che non hanno adottato i provvedimenti di riequilibrio entro il 31 agosto, ivi inclusi quelli che, alla medesima data, non hanno inviato alcuna comunicazione dei provvedimenti stessi, e gli enti che hanno adottato provvedimenti non sufficienti al riequilibrio.

6. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti risultanti inadempienti, come individuati dal comma 5, con riferimento al periodo di imposta in corso al momento dell'attivazione



della procedura di cui al comma 1 del presente decreto, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, calcolano l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nel comune dello 0,3 per cento. Detta maggiorazione si applica anche nel caso in cui il comune abbia deliberato l'addizionale nella misura massima.

7. Nelle province risultanti inadempienti, come individuate dal comma 5, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 per i pagamenti effettuati dal 1° settembre dell'anno in cui è stata attivata la procedura di cui al comma 1 del presente decreto, e fino al 31 dicembre dello stesso anno, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nella provincia. Detta maggiorazione si applica anche nel caso in cui la provincia abbia deliberato l'aumento della tariffa di base nella misura massima;

8. Gli effetti finanziari delle misure di riassorbimento adottate dall'ente inadempiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 691, della citata legge n. 296 del 2006, e delle misure di automatismo fiscale previste dall'articolo 1, comma 692, della stessa legge n. 296 del 2006 non vengono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'anno in corso.

Articolo 2

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Il presente regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2008

IL MINISTRO





Cons. reg. n. 250/08

P. Coli

Unione Province d'Italia



UPI

Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali

26 marzo 2008

Punto 4

Schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze concernente la procedura in caso di mancato rispetto, da parte di Province e Comuni, degli obiettivi del "patto di stabilità" interno per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 691 e 692, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. (ECONOMIA E FINANZE)

Parere favorevole con raccomandazione al Governo di impegnarsi affinché sia rispettato il principio in base al quale qualunque contributo al risanamento della finanza pubblica maggiore degli obiettivi di finanza pubblica assegnati al comparto venga restituito ai Comuni e alle Province in ragione dei singoli contributi.

